



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

NUMERO 2018/00725

DEL 22/10/2018

Collegio Sindacale il 22/10/2018

OGGETTO

Ammissione alla procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, di n. 3 Dirigenti Veterinari - Area A - disciplina di Sanità Animale. Revoca concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 2017/00712 del 17/11/2017

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Aviso di revoca	4		

Uffici a cui notificare

Gestione del Personale - (PZ)	Gestione del Personale - (LAG)
Gestione del Personale - (VEN)	Dip. di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale
Prev. della Sanità e del Ben. Animale U.O.C. Area A - (PZ)	Segreteria Direzionale
Affari Generali	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 22/10/2018

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota relaziona quanto segue:

Visto l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, così come novellato dalla legge 205/2017 - Legge di Bilancio 2018, finalizzato al superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, e, nello specifico, prevedente che:

“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018 – 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. *Nello stesso triennio 2018 - 2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

(...)

10. *Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

11. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di*

ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

12. *Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Vista la Circolare 23 novembre 2017 n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*;

Vista la Circolare 9 gennaio 2018 n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto *“Legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 - Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*;

Visto il *“Documento sull’applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”*, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15/02/2018, trasmesso dal Dipartimento Politiche della Persona, con nota prot. n. 36133/13 A2 del 26 febbraio 2018, alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

Visto l’ *“Accordo tra le Aziende del SSR finalizzato alla definizione di linee di Indirizzo sulle procedure operative e applicative delle previsioni di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75”*, di cui si è preso atto con la Deliberazione Commissariale n. 238 del 10 aprile 2018;

Dato atto che con la stessa D.C. n. 238/2018 (in adesione a quanto stabilito dalla sopra richiamata Circolare n. 3/2017, ove è indicata l’opportunità che le Amministrazioni *“... operino comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure”*), sono stati indetti appositi avvisi pubblici finalizzati alla ricognizione del personale assunto a tempo determinato e in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 75/2017 e alla ricognizione del personale assunto con contratto di lavoro flessibile e in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

Verificato che:

- alla procedura ricognitiva indetta ex art. 20 comma 1 cit., hanno partecipato anche n. 3 Dirigenti Veterinari di Area "A" – disciplina Sanità Animale;
- con la Deliberazione n. 648 del 17 settembre 2018 si è valutata, per tutti i partecipanti alla procedura ricognitiva ex art. 20 co. 1, la sussistenza dei requisiti previsti;
- con la stessa Deliberazione si è stabilito di sospendere *"la valutazione di ammissibilità delle istanze presentate da n. 3 Dirigenti Veterinari, rinviando la definizione della questione a successivo e separato provvedimento deliberativo, in quanto in ordine all'applicabilità soggettiva del decreto Madia in materia di stabilizzazione anche alla figura professionale del Dirigente Veterinario questa Azienda ha richiesto parere alla Funzione Pubblica giusta nota prot. Asp n. 45897 del 04/05/2018 ed è alla data di adozione del presente provvedimento ancora in attesa di riscontro"*;

Richiamata la Deliberazione Commissariale n. 398 dell'8 giugno 2018, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni per le annualità 2018/2020;

Rilevato che le procedure di stabilizzazione in atto, in coerenza con i fabbisogni assunzionali definiti con la D.C. n. 398/2018, sono già state parzialmente portate a compimento con la Deliberazione n. 461 del 27 giugno 2018 mediate l'assunzione – in applicazione dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 – a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 Dirigenti Psicologi di Psicoterapia, n. 1 Dirigente Medico di Scienze dell'Alimentazione e Dietetica, n. 1 Dirigente Farmacista, n. 3 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (Cat. D) e n. 1 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D);

Dato atto che nell'ambito del citato Piano dei Fabbisogni è prevista, per la corrente annualità, l'assunzione di n. 3 Dirigenti medici-Veterinari di Area A – Sanità Animale e che la richiesta di parere prot. n. 45897 del 04/05/2018, trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e finalizzata a chiarimenti in ordine all'ambito soggettivo di applicazione delle misure di stabilizzazione (con particolare riferimento alla figura professionale del Dirigente Veterinario) è rimasta a tutt'oggi inevasa;

Rilevato che la mancanza del parere non elide autonome valutazioni da parte di questa Azienda, finalizzate alla compiuta definizione delle procedure di stabilizzazione avviate già con la D.C. n. 238 del 10 aprile 2018;

Ritenuto pertanto di procedere alle dovute valutazioni circa l'ammissibilità alle procedure di stabilizzazione da parte di personale medico/veterinario che, allo stato, risulta sospesa per le ragioni *ante* riportate;

Evidenziato, in merito, quanto segue:

il coordinamento dei commi 10 e 11 dell'art. 20 cit. rende possibile la seguente lettura: "*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale*"; la questione che si pone è quindi quella di stabilire se nell'elencazione legislativa relativa all'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione, rientri anche il personale della dirigenza veterinaria.

E' indubbio che il dato testuale normativo è carente e connotato da atecnicismi; ad esempio, nell'ambito delle tre aree di contrattazione del personale del S.S.N. presenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 non è rinvenibile personale ascrivibile ad un indistinto ruolo tecnico-professionale. Né, tampoco, un tale ruolo è rinvenibile nella elencazione di cui al DPR n. 761/79.

La norma quindi denota una mancanza di coerenza con i diversi ruoli di inquadramento previsti per il personale del S.S.N.. E' opportuno in merito riferire che le figure dirigenziali si articolano in medici, medici-veterinari, sanitari (biologi, chimici, farmacisti, psicologi etc.), amministrativi, tecnici (analisti, statistici, sociologi etc.) e professionali (ingegneri, architetti, avvocati etc.); anche per il personale del comparto non sono ravvisabili figure ascrivibili ad un ipotetico (ma non presente) ruolo tecnico-professionale ma, piuttosto al ruolo sanitario (infermieri, ostetriche), tecnico-sanitario (tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio etc.), oltre che ai ruoli amministrativo e professionale.

Tali atecnalità presenti nella fonte legislativa hanno reso necessaria da parte del competente Ministro una specificazione, che è contenuta nella Circolare n. 3/2017 (punto 3.2.8), ove è affermato che il personale indicato nel comma 10 è quello "*direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari*".

Anche il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15/02/2018 ha ritenuto, in merito alla platea del personale destinatario delle procedure di stabilizzazione, che "*In merito all'individuazione del personale tecnico-professionale (compreso quello dirigenziale) la circolare precisa che tale è quello "direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari". Ne consegue che, al di là dell'espressione atecnica utilizzata dal legislatore, il personale dirigenziale destinatario delle procedure di stabilizzazione e il personale del comparto la cui anzianità di servizio può essere conteggiata, ai sensi del comma 11 del decreto, anche se maturata presso diverse amministrazioni del servizio sanitario nazionale, è il personale sanitario. Ad esso, con riferimento specifico al personale*

destinatario della previsione del citato comma 11 dell'articolo 20, si ritiene debba essere equiparato il personale del comparto appartenente al ruolo tecnico ma operante in stretta correlazione al personale sanitario, atteso che la finalità è quella di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari".

La difficoltà di lettura della fonte legislativa ha abilitato (rectius, reso necessario) interventi interpretativi che, lungi dal configurarsi quali indirizzi applicativi estensivi, mirano – nella rilevata carenza di un utilizzo appropriato e tecnico dei termini utilizzati – a svolgere una lettura funzionale e teleologicamente orientata atta a definire l'ambito soggettivo di applicazione; orbene i due interventi sopra richiamati indicano in maniera chiara quali siano le finalità delle disposizioni normative, ossia *"Le disposizioni menzionate, nell'ambito di una più generale riforma delle norme sul reclutamento delle amministrazioni pubbliche, mirano ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime"* (così la Circolare n. 3/2017). Le professionalità coerenti con i fabbisogni organizzativi e funzionali degli enti del S.S.N. non possono non ricomprendere (almeno per i profili dirigenziali) il ruolo medico, nelle sue declinazioni di medico e medico-veterinario, e il ruolo sanitario: su tali figure, infatti ed indubitabilmente, si basa la possibilità *"di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari"*

Ma, a ben vedere, il ricomprendere il personale dirigenziale del ruolo medico-veterinario è una opzione interpretativa già in precedenza fatta propria dalle competenti autorità. Infatti il comma 543 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, rendeva possibili concorsi riservati per il personale precario *"medico, tecnico-professionale e infermieristico"* (stessa espressione adoperata nell'ambito dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017). Tale terminologia utilizzata è sempre stata letta nel senso di considerare come includente il personale medico-veterinario (cfr. nota prot. n. Lea_veneto_Sclea del 25 febbraio 2016 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute).

La ricomprensività dei dirigenti medici-veterinari tra le professionalità necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari è stata riconosciuta *apertis verbis* in varie regioni italiane che, con appositi protocolli o linee guida, hanno affermato che *"Il personale dirigenziale stabilizzabile è solo quello ivi indicato: "personale medico" (nel personale medico sono compresi i veterinari e gli odontoiatri), "personale sanitario", "tecnico e professionale"* (così Regione Lombardia, D.G.R. n. XI/372 del 23 luglio 2018; in tal senso altresì Regione Sardegna, Regione Emilia Romagna, Regione Puglia, etc.).

Pare inoltre opportuno rilevare, quale ulteriore indice atto a indicare la platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione, che il Ministero della Salute – nei propri documenti statistici e di programmazione – inserisce indistintamente l'ampia serie di profili professionali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale in soli tre "macrogruppi": ruolo sanitario (che comprende medici, odontoiatri, veterinari, biologi,

chimici etc.; trattasi quindi ed in linea con la finalità della norma di stabilizzazione, del personale “direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari”), ruolo professionale (ingegneri, avvocati, architetti etc.) e ruolo tecnico (analisti, sociologi, statistici et.); e, per vero, apparirebbe incongruo che una norma finalizzata ad assicurare la “continuità nell’erogazione dei servizi sanitari” contemplasse come “stabilizzabile” la pur importante figura dello statistico (ruolo tecnico) e non quella del medico-veterinario.

Occorre, altresì, rilevare che:

- il D.P.C.M. 6 marzo 2015, pubblicato in G.U.R.I. n. 94 del 23/04/2015, recante “*Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità*”, in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013 e al fine di consentire alle Aziende ed enti del SSN di bandire, entro il 31/12/2018, procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato, all’art. 1, comma 2, ha stabilito testualmente: “...*le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto Sanità e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario...*”;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’adottare in data 30/07/2015, con atto rep. 15/90/CR7c/C7, linee guida per l’applicazione dell’anzidetto D.P.C.M., fornendo canoni interpretativi ed indicazioni operative alle Regioni ed alle aziende ed enti del SSN volti a favorire un’omogeneità di comportamenti a livello nazionale, all’art. 2, lett. A), in materia di anzianità di servizio, tra i requisiti di accesso, dichiara testualmente: “...*per quanto riguarda le selezioni per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, dovrà essere conteggiato anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine a quella messa a selezione...*”.

con ciò confortandosi ulteriormente la correttezza di una lettura che ricomprende nell’indistinta dizione “personale medico” anche i dirigenti veterinari.

Da ultimo occorre considerare che la dirigenza medica e quella veterinaria sono ricomprese – in ragione della più immediata e diretta riconducibilità delle due figure allo svolgimento di funzioni “sanitarie” – in un’unica area di contrattazione;

Ritenuto, pertanto, a scioglimento della riserva di valutazione espressa con la Deliberazione Commissariale n. 648 del 17 settembre 2018, di ammettere alla procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 i dott.ri Carcuro Nicola, Di Chiara Nicola e Tripaldi Antonio, Dirigenti Veterinari di Area “A” – Disciplina di Sanità animale, ferma anche per tale personale ogni ulteriore precisazione contenuta in via generale nella citata Deliberazione;

Dato atto che il legislatore, pur facultizzando le Amministrazioni pubbliche alle assunzioni di personale precario in possesso dei requisiti previsti nel comma 1 del più volte citato art. 20, esprime un evidente favor verso tale procedura “*al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato*”, stabilendo finanche che in tali casi le Amministrazioni attivino prioritariamente solo la mobilità ex art. 34bis e non anche quella ex art 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Si richiama a tal proposito quanto previsto nella Circ. n. 3/2017 ove, all’ultimo capoverso del punto 3.2.2, si afferma che “*Le procedure di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno a disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 (e, quindi, anche e a maggior ragione sulla successiva ed eventuale fase concorsuale; nd.r.) che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all’avvio delle relative procedure*”;

Considerato inoltre che l’inserimento del personale medico-veterinario nelle avviate procedure di stabilizzazione consente:

- coerentemente con le finalità proprie della fonte normativa (art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017) di continuare ad avvalersi di professionalità già acquisite nel corso di anni e a tutt’oggi in servizio, nonché adeguatamente inserite nel contesto organizzativo e operativo di afferenza;
- coerentemente con vari pronunciamenti giurisprudenziali (sia pur in relazione ad altre specifiche questioni, ma comunque valida espressione di principi di carattere generale), di perseguire in tempi brevi l’inserimento di personale già formato garantendo, per tal guisa, l’immediata e piena operatività dei servizi di assegnazione;
- coerentemente con i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’agere pubblico, di perseguire l’obiettivo della copertura dei posti de quibus in maniera celere, senza particolari utilizzi di risorse pubbliche e con l’acquisizione stabile di personale già pienamente in possesso di una professionalità acquisita con lo svolgimento di attività svolte in attuazione di reiterati rapporti di lavoro a tempo determinato;

Dato atto che della procedura concorsuale avviata con la D.D.G. n. 712 del 17 novembre 2017 è stata definita la sola fase endoprocedimentale relativa all’ammissione dei candidati, giusta Determinazione n. 2532 del 5 giugno 2018;

Evidenziato che, in conseguenza dell’ammissione dei citati Dirigenti alla procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, può procedersi alla revoca del concorso pubblico, per titoli ed

esami, indetto con la D.D.G. n. 2017/00712 del 17/11/2017, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di Dirigente Veterinario – Area A - disciplina di Sanità Animale (di cui n. 1 (uno) posto riservato al personale precario del S.S.R. in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015), pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 48 del 01/12/2017 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4^a Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*”, n. 4 del 12/01/2018;

Viste le disposizioni finali, contenute nel bando allegato alla D.D.G. n. 712/2017, che prevedono apposita clausola di salvaguardia riservando all'Amministrazione che ha indetto la procedura *de qua*, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la procedura medesima qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per motivi di pubblico interesse ovvero eventuali diverse indicazioni e prescrizioni del legislatore nazionale o regionale ovvero eventuali modifiche organizzative aziendali che dovessero sopravvenire, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL COMMISSARIO

Di ammettere, a scioglimento della riserva espressa nella Deliberazione Commissariale n. 648 del 17 settembre 2018, alla procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, i dott.ri Carcuro Nicola, Di Chiara Nicola e Tripaldi Antonio, Dirigenti Veterinari di Area “A” – Disciplina di Sanità animale;

Di procedere, per l'effetto, alla revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con la D.D.G. n. 2017/00712 del 17/11/2017, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di Dirigente Veterinario – Area A - disciplina di Sanità Animale (di cui n. 1 (uno) posto riservato al personale precario del S.S.R. in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015), pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 48 del 01/12/2017 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4^a Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*”, n. 4 del 12/01/2018;

IL COMMISSARIO

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 del 22.1.2018;

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

- ✓ **di ammettere**, a scioglimento della riserva espressa nella Deliberazione Commissariale n. 648 del 17 settembre 2018, alla procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, i dott.ri Carcuro Nicola, Di Chiara Nicola e Tripaldi Antonio, Dirigenti Veterinari di Area "A" – Disciplina di Sanità Animale;
- ✓ **di revocare** il concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con la D.D.G. n. 2017/00712 del 17/11/2017, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di Dirigente Veterinario – Area A - disciplina di Sanità Animale (di cui n. 1 (uno) posto riservato al personale precario del S.S.R. in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015), pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 48 del 01/12/2017 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami", n. 4 del 12/01/2018;
- ✓ **di approvare** il relativo avviso di revoca nel testo che si allega al presente Provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- ✓ **di demandare** alla U.O.C. "Gestione e Sviluppo Risorse Umane" – Sede di Lagonegro, la pubblicazione integrale dell'avviso di revoca sul B.U.R. – parte II - della Regione Basilicata e, per estratto, sulla G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami", nonché sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it in occasione dell'apposito avviso, previsto per il 23/10/2018, ai candidati ammessi al concorso de quo;
- ✓ **di indicare** quale Responsabile del Procedimento e Responsabile Trattamento dei dati la Dott.ssa Leonilde Nobile - U.O.C. "Gestione e Sviluppo Risorse Umane", alla quale saranno demandati tutti gli altri adempimenti conseguenti all'adozione del presente Provvedimento;
- ✓ **di dichiarare** il presente Provvedimento, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile notificato on-line alla U.O.C. "Gestione e Sviluppo Risorse Umane" – Sedi di Venosa, Potenza e Lagonegro, al Dipartimento di Prevenzione della Sanità e Benessere Animale, alla U.O.C. "Sanità Animale" – Potenza e alla Segreteria Direzionale e Affari Generali

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pedota

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

Francesco Negrone

Giovanni Berardino Chiarelli

Vincenzo Andriuolo

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.